Valentino BATTILORO – Alessio BATTILORO

MANUALE *di* DIRITTO COMMERCIALE

Aggiornato a:

- **L. 21 ottobre 2021, n. 147**, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*"
- **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183**, "*Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario*"

- **Ultimissima giurisprudenza**

VII edizione

2022

Neldiritto Editore

3.1. Il piccolo imprenditore, tra codice civile e legge fallimentare. L'impatto delle recenti riforme.

L'art. 2083 c.c. stabilisce che «*Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*».
Dunque, la norma può essere scomposta in due parti: la prima, in cui sono individuati le tre figure tipiche di piccolo imprenditore, e la seconda, che offre una nozione di piccolo imprenditore atipica, di carattere generale, basata sul criterio della prevalenza.
La categoria del piccolo imprenditore è, quindi, **una categoria aperta**, volta a ricomprendere non solo le tre categorie professionali specificamente indicate dalla norma, ma anche tutte le altre attività imprenditoriali caratterizzate da:

- la **prestazione del lavoro proprio**, da parte dell'imprenditore;
- la **prestazione**, **eventualmente**, anche del lavoro **dei componenti della famiglia dell'imprenditore** (si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il concetto di famiglia che viene in rilievo non si limita alla famiglia derivante dal matrimonio e comprensiva dei figli conviventi, ma si estende a tutti quei soggetti legati all'imprenditore da un vincolo di parentela ed affinità);
- la **prevalenza del lavoro dell'imprenditore** e, eventualmente, di quello dei suoi familiari, sugli altri fattori produttivi (capitale e lavoro altrui). Occorre rilevare che il lavoro personale e familiare deve prevalere, ai fini dell'art. 2083 c.c., non solo sul lavoro di soggetti estranei, ma anche sul capitale: il gioielliere, ad esempio, anche ove operi esclusivamente con il lavoro proprio e non si avvalga di collaboratori, non potrà essere considerato piccolo imprenditore, proprio in considerazione della prevalenza del fattore «capitale» sul fattore «lavoro» (CAMPOBASSO).

La prevalenza del lavoro personale richiesta dall'art. 2083 c.c. deve essere tale da rendere il lavoro del piccolo imprenditore (e, eventualmente, quello dei suoi familiari), il connotato essenziale dell'impresa: si tratta, quindi, di una **prevalenza** intesa in senso **qualitativo-funzionale**, **non** in senso **quantitativo** e **numerico**.
Il requisito della prevalenza deve essere apprezzato non esclusivamente in relazione all'elemento lavoro, ma anche in relazione all'elemento capitale: non può qualificarsi in termini di piccolo imprenditore, colui che pur non avvalendosi della collaborazione altrui, organizzi la propria attività economica prevalentemente con il capitale
In mancanza di tale prevalenza, anche il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano e il piccolo commerciante dovrebbero essere assoggettati allo Statuto dell'imprenditore commerciale (CAMPOBASSO, GRAZIANI, GALGANO).
Dopo la riforma della legge fallimentare del 2006 e la riscrittura dell'art. 1 l. fall., si è posto il problema del coordinamento della disciplina civilistica con quella fallimentare. Da un lato, infatti, l'art. 2221 c.c. continua ad escludere i piccoli imprenditori insolventi dal fallimento, dall'altro l'art. 1 l.fall., al secondo comma, prevede che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti ivi indicati, così delineando una nuova e specialistica nozione di piccolo imprenditore basata su un criterio di tipo quantitativo.

◆ III. GIURISPRUDENZA:
LA INDIVIDUAZIONE DEL PICCOLO IMPRENDITORE AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA SUA FALLIBILITÀ

Seconda consolidata giurisprudenza, il criterio della prevalenza del lavoro personale e familiare deve operare come parametro distintivo di tutti i piccoli imprenditori, anche di quelli specificamente indicati dall'art. 2083 c.c. In tal senso, ad esempio, Cass., 22 agosto 1985, n. 4481, secondo cui: «***L'artigiano*** *(che ai sensi dell'art. 2083 c.c. è, per definizione, piccolo imprenditore),* ***va considerato*** *un normale* ***imprenditore commerciale****, come tale sottoposto alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 1 della legge fall.,* ***allorché*** *abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i caratteri del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale, avente un'autonoma capacità produttiva, sicché* ***l'opera di esso titolare non sia più né essenziale, né principale***» (Cass., n. 16157, del 22 dicembre 2000). Del pari «***La qualifica di coltivatore diretto****… va* ***accertata alla stregua dell'art. 2083 c.c****., in relazione all'art. 1647 c.c., riconoscendosi in capo a colui che dedica la propria attività organizzata, in modo stabile e continuativo anche se non esclusivo, ai lavori agricoli, avvalendosi prevalentemente del lavoro proprio o di persone della sua famiglia e che abbia una capacità lavorativa propria e/o familiare proporzionata alle esigenze del fondo…*».

La giurisprudenza ha chiarito, a più riprese, che ai fini dell'individuazione dell'imprenditore soggetto a procedura concorsuale deve farsi esclusivo riferimento ai criteri dimensionali prescritti dal novellato art. 1, secondo comma l. fall., senza che occorra indagare ulteriormente se costui sia da considerare piccolo imprenditore alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2083 c.c. L'art. 1 comma 2 della legge fallimentare modificato dal decreto correttivo n. 169/2007 chiaramente privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, ha posto termine al dibattito esegetico sorto circa la sopravvivenza in ambito concorsuale della nozione di piccolo imprenditore avendo eliminato qualsiasi spazio di applicabilità al sistema concorsuale di tale ultima figura attraverso la fissazione dei limiti quantitativi entro i quali l'attività dell'imprenditore - nozione correttamente preferita a quella oggettiva dell'impresa, pur valorizzata dall'intero impianto della riforma, che, come rileva la dottrina, non rappresenta un soggetto ma qualifica l'attività esercitata dal soggetto che opera professionalmente in campo economico - deve rientrare per essere sottratta al fallimento, nell'ottica della fissazione di un limite di utilità economica dell'apertura della procedura (Cass. 28 maggio 2010, n. 13086).

Peraltro, nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza scompare il riferimento alla nozione di piccolo imprenditore che lascia il posto a quella di impresa minore, così come definita nell'art. 2 lett., d).

3.2. Le figure tipizzate dall'art. 2083 c.c. ed, in particolare, l'impresa artigiana.

L'art. 2083 c.c. prevede specificamente tre categorie di «piccoli imprenditori»: il coltivatore diretto, il piccolo commerciante e l'artigiano.
Il **coltivatore diretto**, ai sensi dell'art. 1647 c.c., è colui che coltiva un fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia; il **piccolo commerciante** è colui che svolge attività d'intermediazione nella circolazione dei beni avvalendosi del lavoro prevalentemente proprio o familiare.
La categoria del piccolo imprenditore **artigiano** è la più rilevante tra quelle specificamente tipizzate dall'art. 2083 c.c.

In particolare, occorre precisare che la figura dell'artigiano è espressamente disciplinata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (***Legge quadro per l'artigianato***) che prevede, a fronte dell'iscrizione dell'impresa artigiana all'apposito albo, l'attribuzione delle provvidenze economiche previste dalla legislazione (regionale) di sostegno.
Il primo comma dell'art. 2 della legge in parola definisce l'artigiano come «*colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e* ***svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo***»; il successivo art. 3, definisce artigiana l'impresa «*che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per* ***scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi****, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa*».
La legge speciale, a ben vedere, ai fini della definizione dell'artigiano e dell'impresa artigiana, detta criteri sensibilmente differenti rispetto a quelli previsti dall'art. 2083 c.c.: le caratteristiche dimensionali che la legge speciale assegna all'impresa artigiana non sono compatibili con la definizione civilistica della categoria del piccolo imprenditore, incentrata sul requisito della prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari.
In effetti, la richiamata Legge quadro prevede:

- quanto **all'oggetto,** che l'impresa artigiana è impresa di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e ausiliarie a queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;
- **quanto alle modalità di svolgimento** dell'impresa, che l'impresa artigiana deve essere esercitata personalmente e professionalmente dall'imprenditore, che deve dirigerla e gestirla e svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. N**on è, invece, prescritta la prevalenza del lavoro proprio** dell'artigiano sugli altri fattori produttivi (art. 2): **è, infatti, ammessa «*la prestazione d'opera di personale dipendente* *diretto personalmente dall'imprenditore artigiano*»**, purché contenuta entro limiti dimensionali fissati dalla stessa legge (art. 4, comma 1);
- **quanto alla forma organizzativa,** l'impresa artigiana può essere esercitata anche in forma societaria, con esclusione della società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Occorre, tuttavia, evidenziare che i criteri utilizzati dalla Legge n. 443/1985 sono finalizzati a definire la natura artigiana di un'impresa esclusivamente ai fini della legislazione di sostegno, non anche agli effetti civilistici.
Tali criteri, pertanto, non si sovrappongono alla definizione codicistica prevista dall'art. 2083 c.c., con la conseguenza che soltanto a quest'ultima occorre far riferimento al fine di comprendere se un artigiano possa o meno essere ricompreso nella categoria dei piccoli imprenditori, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina.
Pertanto, l'eventuale iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, possibile ove un'impresa

presenti le caratteristiche richieste dalla legge speciale, non assume un'influenza determinante ai fini della riconduzione della stessa impresa artigiana nella categoria codicistica di cui all'art. 2083 c.c., avendo invece rilievo ai fini delle provvidenze economiche dalle leggi regionali di sostegno.

◆ IV. GIURISPRUDENZA:

L'IMPRENDITORE ARTIGIANO AI SENSI DELLA L. 443/1985 NON È NECESSARIAMENTE UN PICCOLO IMPRENDITORE AI SENSI DELL'ART. 2083 C.C.

La suesposta lettura dei rapporti intercorrenti tra l'art. 2083 c.c. e la *Legge quadro per l'artigianato* è consolidata nell'orientamento della giurisprudenza. In particolare, la S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: "*In tema di impresa artigiana, i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgono per l'identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale (legge 8 agosto 1985 n. 443) sono, invece, necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, sicché l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, effettuata ai sensi dell'art. 5 della ricordata legge n. 443 del 1985, non spiega alcuna influenza ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ. - nel testo vigente "ratione temporis", prima della novella introdotta dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012 - dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ. Ne consegue che, per accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore, occorre valutare l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della propria famiglia, mentre risulta irrilevante il superamento delle soglie di fallibilità, ex art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non sussistendo più alcun collegamento tra la condizione di piccolo imprenditore e i presupposti per il fallimento*" (Cass. S.U., 20 marzo 2015, n. 5685).

4. La distinzione basata sulla natura del soggetto che esercita l'attività d'impresa.

La **natura** del soggetto che esercita l'attività d'impresa consente di tracciare, all'interno dell'unico *genus* «Imprenditore», due ulteriori categorizzazioni.

In particolare, a seconda dell'esercizio, singolo o da parte di più soggetti, dell'attività imprenditoriale, occorre distinguere tra **impresa individuale ed impresa collettiva.**

L'impresa individuale tende a coincidere con la persona fisica dell'imprenditore, mentre l'impresa collettiva si sostanzia nell'esercizio associato, da parte di più persone, di attività d'impresa.

Il nostro ordinamento disciplina le società quali forme tipiche di «*esercizio in comune di attività economica*» (art. 2247 c.c. Sulla tipologia delle società e sulla relativa disciplina, *infra*, Parte II, Cap. I).

Inoltre, a seconda della natura - privatistica o pubblicistica - dell'imprenditore, è possibile distinguere **l'impresa privata e l'impresa pubblica**.

Con specifico riferimento all'impresa pubblica, va evidenziato che l'intervento dello Stato nel sistema economico può realizzarsi in tre diverse forme: l'azienda autonoma, l'ente pubblico economico e l'azionariato di Stato.

La più tradizionale e risalente forma di intervento pubblico nell'economia è rappresentata dall'**azienda autonoma**.